

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

MODIFICA REGOLAMENTO TARI

Nr. Progr. **46**

Data **28/09/2021**

Seduta NR. **8**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/09/2021 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 28/09/2021 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	N	SELMO RAFFAELA	S	LUONI MASSIMO LUIGI	S
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	CARDANI LUIGI	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	N		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	N		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

BIONDI SUSANNA; DIANESE DANIELE; PIRAZZINI ANGELO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO TARI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Introduce l'argomento in oggetto e passa la parola all'Assessore al Bilancio, Dott. Andrea Milan.

L'Assessore al Bilancio, Dott. Andrea Milan, sulla scorta della documentazione agli atti, illustra al Consiglio Comunale l'argomento in oggetto.

Al termine della discussione il Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione e la proposta dell'Assessore relatore, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Vista la deliberazione consiliare n. 8 del 03.06.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il regolamento Tari ai sensi dei disposti delle deliberazioni ARERA al fine di procedere alla predisposizione del Piano Finanziario Tari 2020 ;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.07.2020 con la quale sono state introdotte delle modifiche al regolamento Tari in merito alle procedure di riscossione coattiva e ai sensi della Legge 160/2019;

Visto il D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, che ha innovato la disciplina del trattamento dei rifiuti, eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani e definendo per legge le tipologie di rifiuti considerati “urbani” (e come tali sottoposti all’ambito del servizio comunale e quindi della relativa tassa) e quelli invece classificati come “speciali” (che invece non rientrano nel perimetro del servizio comunale e non possono essere quindi oggetto di tassazione);

Considerato che tale riforma ha un notevole impatto sull’applicazione della TARI, in quanto alcune categorie produttive (attività industriali e magazzini collegati ad attività industriali) potranno essere tassate solo parzialmente (per i servizi comunali di cui comunque usufruiscono, come lo spazzamento delle strade) mentre altre potranno ottenere una riduzione della tassazione qualora comunichino al comune la decisione di smaltire autonomamente una quota dei rifiuti urbani da esse prodotte;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento comunale vigente per adeguarlo alla nuova disciplina, in particolare eliminando il riferimento ai rifiuti assimilati, disciplinando il regime applicabile alle attività industriali e ai magazzini e rivedendo alcune norme non più coerenti con il quadro normativo vigente, oltre che una migliore formulazione di alcuni aspetti del tributo;

Vista la nota prot. n. 15566 del 30.06.21, agli atti, del Consorzio dei Comuni dei Navigli con la quale vengono comunicate le modifiche da adottare;

Considerato che, appare necessario procedere alla modifica del regolamento già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03.06.2020 e modificato con deliberazione n. 11 del 15.07.20;

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Visto l’art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019;

Visto il verbale della Commissione Consiliare Affari generali ed Economico Finanziaria convocata per il 22.09.2021;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere del revisore dei conti prot. n. 17084 del 15.07.2021 ;

Visto il parere favorevole del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica reso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Lunardi e Cardani) e n. 2 astenuti (D’Elia e Luoni) espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, di cui n. 12 votanti,

D E L I B E R A

1. di apportare le seguenti modifiche al regolamento Tari approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 3.06.2020 e modificato con deliberazione n. 11 del 15.07.20 :

" Art.6 - Superfici non soggetti a TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti sino all'altezza di 1,5 metri nonché balconi e terrazze purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno.

Utenze non domestiche

- locali di cui all'art.21, comma 5;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva;
- unità immobiliari che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le predette condizioni.
- superfici adibite all'esercizio dell'agricoltura , silvicoltura, allevamento e alle attività connesse ai sensi dell'art.2135 del codice civile;
- le superfici adibite alle lavorazioni industriali e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente collegati alle aree nelle quali si svolgono le lavorazioni;
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o speciali pericolosi.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 21 - Riduzioni della TARI.

1. La TARI è ridotta, per quota fissa e quota variabile, nei seguenti casi:

a) del 60% quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri al punto di raccolta.

2. La TARI è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

- a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. La riduzione si applica, inoltre, per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;
- b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

3. La TARI è ridotta del 20%, per quota fissa e quota variabile, nei seguenti casi:

a) Per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. Beneficiario della riduzione può essere l'intestatario od in sua vece un componente del proprio nucleo familiare, residente nello stesso edificio, il quale si impegna ad effettuare il compostaggio, oltre che per sé anche per il predetto intestatario, a condizione che il sostituto sia parente o affine entro il quarto grado. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta di rinnovo entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui recupero o smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono **rifiuti speciali** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Ai sensi dell'allegato L-quinquies del Dlgs 116/2020, per le sole attività di produzione industriale sono soggetti alla tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.

5. In attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater alla quarta parte del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo. A questo proposito si stabilisce che:

- per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- la riduzione della quota variabile, è calcolata sulla base della quantità di rifiuti urbani effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
- nel calcolo dei quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione per le utenze non domestiche il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al CCN, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti urbani avviata al riciclo nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

Tali agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

6. La Tari è ridotta del 20% per la quota variabile e fissa per locali o aree di produzione, nel caso di utenze non domestiche che presentano una documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo.

7. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

8. Le utenze interessate di cui ai commi 4, 5, e 6 devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza dell'agevolazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate e lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali.

9. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato ed hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.

10. Le riduzioni di cui ai commi 1,2 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.

11. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi 1 e 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

12. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

13. Le riduzioni /esclusioni del presente articolo sono applicate a condizione che sia stata presentata la

denuncia originaria o di variazione con l'indicazione delle superfici interessate alla riduzione/esclusione. La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato al comma 8 lettera b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e la fatturazione in sede di conguaglio da parte del soggetto gestore relativamente alle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

Art. 23 bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del Gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata via Pec al Comune ed al CCN entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69), con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 Maggio 2021, con effetto dal 1° Gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'assunzione di un impegno, per il periodo minimo di 5 anni, di avvio al recupero dei rifiuti urbani con soggetti debitamente autorizzati. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio

pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Il Comune tramite il CCN provvederà al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

6. Il Comune tramite il CCN ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 28 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei documenti per il pagamento della TARI e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) è effettuato dal CCN nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare al CCN le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).
4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) ad ogni soggetto deve essere resa nota un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, come aggiornato e integrato dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), ovvero quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal CCN.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali. "

- 2 di integrare il regolamento Tari approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 3.06.2020 e modificato con deliberazione n. 11 del 15.07.20, con le seguenti tabelle :

ALLEGATO L-QUATER

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L- quinquies con elenco delle attività che producono rifiuti che sono considerati urbani ai sensi del D.Lgs 116/2020

ALLEGATO L-QUINQUIES | d.lgs. n. 152/2006

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Lunardi e Cardani) e n. 2 astenuti (D'Elia e Luoni) espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, di cui n. 12 votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 46 DEL 28/09/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Numero Delibera **46** del **28/09/2021**

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO TARI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 23/09/2021

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. GIACINTO SARNELLI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 23/09/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott. GIACINTO SARNELLI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA CONCERNENTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI
--

Il Revisore dei Conti Dott. Salvatore Varano, nominato dal C.C. con apposita Deliberazione Consiliare;

Prende atto della proposta deliberativa in oggetto che inerisce l'approvazione di una modifica al regolamento TARI già adottato con atto di consiglio comunale n.8 del 03.06.2020 e modificato con atto di consiglio comunale n. 11 del 15.07.20;

Visto il D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, analizzato, in particolare, il contenuto della proposta predisposta in accordo con il concessionario della riscossione Consorzio dei Comuni dei Navigli e ritenutola conforme alla normativa di riferimento;

Visto l'art. 239 – comma 1 lett. b) punto 7 del Tuel approvato con il D.lgs 267/2000 e s.m.i. che, come da ultima modifica introdotta dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni nelle legge n. 213/2012, prevede tra l'altro che l'Organo di Revisione esprime il proprio parere anche su *"proposte di regolamento di applicazione dei tributi"*;

Tutto ciò premesso argomentato

Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto il TUEL e la normativa correlata;

ESPRIME

Il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla proposta di deliberazione in esame, alla sua premessa e al contenuto del regolamento.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Salvatore Varano

